

Le annotazioni sul TESSERINO venatorio

Quando segnare l'uscita sul tesserino venatorio? Nell'assenza di soluzioni legislative è, come sempre, la regola del buon senso a dettare gli estremi che consentono di ricostruire le circostanze che determinano l'obbligo di annotazione

GIACOMO NICOLUCCI

Alcune contestazioni operate in ambito alpino da agenti preposti alla vigilanza venatoria, risolte positivamente ove fatte oggetto di opposizione amministrativa, sollecitano un approfondimento su di una tematica apparentemente secondaria, ma non del tutto irrilevante, e relative al momento in cui sorge l'obbligo di segnare l'uscita sul tesserino venatorio regionale.

Anche in questo caso si ha riguardo ad un sistema normativo alquanto lacunoso e non certo agevole per conseguire un'interpretazione di chiara lettura. Purtuttavia, come al solito, il ricorso alla "logica del buon senso" consente di superare adeguatamente la problematica.

Dunque, in generale, è l'art. 31 comma 1 lett. i) L. 157/92 a sanzionare l'omissione delle "prescritte annotazioni" sul tesserino regionale.

Quali siano, però, le "prescritte annotazioni" non ce lo dice la stessa legge quadro (nemme-

no nel richiamo che viene di frequente operato all'art. 12 comma 12 della medesima L. 157/92, che si limita a stabilire come: "Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate") ma è necessario guardare le ulteriori fonti normative regionali, che siano leggi o regolamenti.

In genere, però, anche in queste ulteriori disposizioni nulla si precisa circa l'annotazione dell'uscita venatoria per ciascuna giornata, in particolare quanto alle circostanze che ne determinano l'insorgere dell'obbligo. Se spesso è indicato, nei regolamenti, nei calendari venatori o più banalmente sugli stessi tesserini regionali diffusi su tutto il territorio nazionale, l'obbligo, ad esempio, di annotare la selvaggina abbattuta, così come altre indicazioni analoghe, nulla viene esplicitato in ordine al se e al quando sia imposto l'onere di segnare l'uscita per l'attività venatoria.

Per supplire a tale carenza occorre far ricorso ai concetti giuridici comuni, in modo da definire il momento iniziale della condotta.

In questo senso:

- a) l'obbligo di annotare l'uscita venatoria sul tesserino regionale sorge istantaneamente nel momento in cui si concretizza la volontà di esercitare l'azione di caccia e deve essere realiz-

zata un attimo prima che si compia l'azione di caccia in sé;

- b) l'accertamento dell'omessa annotazione dell'uscita può dirsi possibile solo ove il trasgressore venga sorpreso nell'atto indiscutibile e conseguente (rispetto alla mera manifestazione di volontà) di esercizio venatorio.

È d'obbligo, sul punto, ricordare che la finalità dell'annotazione della "giornata di caccia" sul tesserino regionale serve non ad altro che per verificare il limite delle tre giornate di caccia settimanali prescritto dall'art. 18 comma 5 L. 157/92. In pratica ogni annotazione "consuma" una delle tre giornate, per cui è imposta ex lege la corrispondenza tra l'iscrizione dell'uscita sul tesserino e l'effettiva attività venatoria posta in essere. Purtroppo, la realtà annovera delle sanzioni elevate anche in quei casi in cui i regolamenti locali consentono l'uscita cinque giornate su cinque (nel caso, ad esempio, del prelievo di ungulati in alcune province alpine). In tali casi la ratio della norma non appare essere rispettata e la sanzione si riverbera esclusivamente sui possibili risvolti di natura "disciplinare" nei riguardi del cacciatore controllato. Ecco così la necessità di fare chiarezza sul punto.

Certamente, poi, l'attività venatoria non può essere meramente ipotizzata come possibile e, sul punto, la mera presenza dell'arma, ad esempio, «scarica e nel fodero» racconta soltanto della circostanza del mero "trasporto" dell'arma (ai sensi



dell'art. 21 comma 1 lett. g L. 157/92), che in alcun modo connota azioni venatorie et similia. Dunque, ogni accadimento va calato nelle condizioni di tempo e luogo in cui viene fatto oggetto di contestazione, posto che non è certamente all'atto di uscire di casa o sedersi in macchina che sorge l'obbligo in questione, potendosi ammettere di poter/dover rinunciare all'uscita in quanto non lo consente il tempo, ovvero impegni imprevisi e quant'altro, dovendosi rimarcare al contempo che sicuramente la violazione è ben contestata se, all'atto dell'inequivocabile esercizio venatorio (da intendersi come "ricerca della fauna con il fucile carico", a prescindere dalle più disparate interpretazioni che ne sono state compiute nelle inesperte aule di giustizia) il tesserino è ancora bell'e immacolato! ■

